Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

COMUNE DI BARLETTA

Bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata.

Il Comune di Barletta, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1578 del 18.10.2017, indice una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi, per l'affidamento, per la durata presunta di 36 mesi, della gestione del "Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi.

Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dai suoi allegati.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: COMUNE DI BARLETTA Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele n. 94

Città': Barletta Italia – Codice postale: 76121 – Paese: Italia –

Punti di contatto:

All'attenzione di: Servizio Gare e Appalti - Telefono 0883/578448 - Fax 0883/578463

Indirizzo internet:

Profilo di committente: www.comune.barletta.bt.it

Per informazioni di carattere tecnico

Per informazioni di carattere tecnico inerenti il Servizio rivolgersi alla dott.ssa Angela Spera – Tel 0883/516742, email: servizisociali.spera@comune.barletta.bt.it;

Il capitolato speciale d'appalto e la scheda offerta economica sono scaricabili dal sito internet www.comune.barletta.bt.it e/o in formato cartaceo ritirabili presso:

Servizio Gare e Appalti Telefono 0883/578430-578493

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:

Comune di Barletta – Ufficio Protocollo: corso Vittorio Emanuele n. 94 – 76121 – Barletta (Italia)

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Servizio Gare e Appalti - Telefono 0883/578448-578474-578462- Fax 0883/578463

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA':

L'amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO- PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Gestione del "Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate".

L'appalto verrà affidato secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dal presente bando. In caso di difformità prevalgono le previsioni più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

N. CIG: 7255975BFB

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuate sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Leg.vo n.50/2016 e smi.

Si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse e alla valutazione della congruità delle stesse con le modalità indicate nell'art. 97, comma 3, del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Gestione del "Servizio di assistenza domiciliare integrata/ cure domiciliari integrate"

Luogo principale di svolgimento del Servizio: territorio del Comune di Barletta.

II.1.3) L'avviso riguarda

Un appalto pubblico.

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata/Cure domiciliari integrate, è definito dall'art. 88 del Regolamento Regionale n° 4/2007 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 11 del 07.04.2015 e s.m.i., e "consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie".

Il servizio, di competenza sia del SSN che dell'Ente locale, fondato sul modello della domiciliarizzazione delle cure e delle prestazioni, si connota per la forte valenza integrativa delle prestazioni, in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni a cui si rivolge. Caratteristica essenziale del Servizio è l'unitarietà d'intervento, che dovrà essere basato sul concorso progettuale e operativo di contributi professionali sociali e sanitari, organicamente inseriti nel Progetto Assistenziale Individualizzato.

II.1.5) CPV: 85311000-2

II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell' accordo sugli appalti pubblici? no

II.1.7) Divisione in lotti no

II.I.8) Ammissibilità di varianti: no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto, prestazioni professionali, spese e oneri, per la durata presunta di 36 mesi, è pari a Euro **3.817.816,82** (di cui € 3.692.210,64 per costi della manodopera) IVA esclusa al 5%, ove dovuta, e comunque sino all'espletamento del monte orario di prestazioni poste a base di gara.

Il monte orario presunto di prestazioni per il triennio poste a base di gara è pari, in misura minimale, a

n. 209.304 di cui n. 16.524 ore destinate alla figura di n. 3 assistenti sociali coordinatori e le restanti ore n. 192.780 destinate a minimo n. 35 figure professionali di O.S.S. (operatore socio sanitario), dando atto che il monte ore settimanale individuale per l'assistente sociale è di 36 ore e per l'operatore socio-sanitario può oscillare da un minimo di 18 ore a un massimo di 36 ore. Il Servizio dovrà essere articolato su tre équipe di cui una da destinare ad utenti adulti e minori non autosufficienti per un importo relativo pari ad €. 1.148.571,43 per il triennio, al netto di IVA al 5%, ove dovuta.

Tale stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

Si precisa che non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenze da valutare, restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.

Questa Amministrazione, laddove se ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Questa Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., presumibilmente per un semestre.

II.2.2) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

L'affidamento della Gestione del "Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate", avrà la durata presunta di 36 mesi, con decorrenza dalla data di avvio del servizio e fino al completamento del numero di ore poste a base di gara nonchè della migliore offerta quale presentata in sede di gara, a partire dalla sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto previsto all' art. 16 del CSA.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, soccorso istruttorio:

CAUZIONE PROVVISORIA Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara dovranno presentare, pena l'esclusione, la costituzione di una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, pari ad €.76.356,34 con le modalità di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente, con le modalità indicate all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria

deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Il concorrente potrà avvalersi delle riduzioni dell'importo della cauzione previste dall'art.93, comma 7 del d.Lgs. n.50/2016 e smi, fermo restando che, per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà inserire nella Busta "1", contenente la documentazione amministrativa, le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'operatore concorrente ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia, mentre quello dell'aggiudicatario resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione della garanzia definitiva.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso del requisito di capacità tecnica;
- il mancato pagamento del contributo a favore dell'Anac;
- l'inserimento dell'offerta economica nella busta "1 documentazione amministrativa";
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione della percentuale di ribasso offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento;
- l'offerta economica pari alla base di gara;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia Milano n. 1629/2015);
- la mancata indicazione, nell'offerta economica, dei propri costi della manodopera e/o dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali).

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in ogget-

to, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento:

Finanziamento con fondi nazionali, regionali e comunali.

II.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all'art. 45, del D.Leg.vo n. 50/2016 e smi, di cui alle lettere a), b, e c), o dai soggetti riuniti o consorziati di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero da soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè operatori economici stabiliti in altri stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi alle condizioni di cui all'art.45 comma 1 del D. Leg.vo n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- iscritte alla CCIAA per la categoria di attività oggetto di gara, l'iscrizione è richiesta a pena l'esclusione; Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa in analogo registro commerciale, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lvo 50/2016, essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative, antinfortunistiche come disciplinate dalla vigente normativa, a pena di esclusione;
- non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, a pena di esclusione;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, a pena di esclusione;
- possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, indicati al punto III.2.2 del presente bando, di cui all'art. 83 comma 2 e dell'allegato XVII parte 1, lettere a) e c) del D. Leg. N. 50/2016, richieste a pena di esclusione:
- possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale e di esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, indicati al punto III.2.2 del presente bando, di cui all'art. 83 comma 6 e dell'allegato XVII parte 2, lettere a) punto ii) e punto d), del D. Leg. N. 50/2016, richieste a pena di esclusione:

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice: l'indicazione, ai sensi dell'art. 48 - comma 7, del D.Leg.vo n. 50/2016 e smi dei consorziati per i quali il consorzio concorre;

Nell'eventualità di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari o di GEIE da costituire: l'indicazione dell'impresa qualificata come mandatario e l'impegno dell'impresa mandante - in caso di aggiudicazione della gara - di conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Leg.vo n. 50/2016.

Nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. di tipo orizzontale: la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Leg.vo n. 50/2016 e l'indicazione della ripartizione delle quote di partecipazione tra di loro.

Nell'eventualità di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di parteci-

pare alla gara in qualsiasi altra forma) e la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti,

oppure

 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice e l'indicazione delle quote di partecipazione tra loro,

oppure

a) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: l'indicazione dell'impresa che sarà qualificata come capogruppo, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice e l'indicazione delle quote di partecipazione tra loro.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del D.lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo di detto sistema. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore Economico" sul Portale AVCP (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta "A", tuttavia, non comporta l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest'ultima dovrà procedere alla sua esclusione.

II.1.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI. REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ PER PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore, con l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, del n.ro di telefono, telefax e del codice fiscale e, ove in possesso, indirizzo pec e/o e-mail con la quale il concorrente

CHIEDE E DICHIARA:

- a) di essere ammesso alla gara e di aver esaminato tutti i documenti di gara, in particolare il capitolato speciale d'appalto, di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver ritenuto le condizioni dell'appalto tali da consentire l'offerta;
- b) i dati anagrafici e di residenza del titolare e/o legale rappresentante e del direttore tecnico. Tutti i concorrenti devono inoltre indicare i dati anagrafici e di residenza dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- c) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta degli oneri previsti dalle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento alla Legge n. 81/2008 e s.m.i.
- **d)** l'iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, indicando:

la natura giuridica;

la denominazione; la sede legale;

la data d'inizio dell'attività; l'oggetto dell'attività;

i dati anagrafici del Titolare o, in caso di società, di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei Direttore Tecnici;

il codice fiscale;

il numero di partita I.V.A.

In caso di cooperative sociali le stesse dovranno inoltre **produrre** la dichiarazione relativa all'iscrizione all'Albo delle Cooperative Regionali (se previste) e all'Albo delle Società cooperative presso il Ministero dell'Attività Produttive, giusto Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004, **nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto**.

- e) che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs.vo n.50/2016 e smi, motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara:
 - 1. di non aver subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si

applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna

medesima.

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al Sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'operatore economico dovrà indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il Codice

Cliente e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale -dell'INAIL e l'indirizzo di posta elettronica. (indirizzo e-mail) (Si invitano i concorrenti a verificare preliminarmente presso gli Enti competenti il possesso dei requisiti);

- **4.** vengono esclusi dalla partecipazione alla procedura d'appalto gli operatori economici che versano in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. leg.vo n. 50/2016, qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'artico lo 30, comma 3 del D.leg.vo n. 50/2016;
 - b) l'operatore economico deve dichiarare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Leg.vo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico deve dichiarare di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatoripo dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico deve dichiarare di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico deve dichiarare di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico dovrà presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; dovrà contestualmente essere indicato l'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica; ovvero di

non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n°68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in quanto:

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unita- mente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico deve dichiarare di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 5. L'operatore economico verrà escluso, in qualunque momento della procedura, se si ritrova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1,2, 3 e 4.
- **6.** Se la sentenza di condanna definitive non fissa la durata della pena accessoria delle incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitive, nei casi di cui ai precedenti punti 3 e 4 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
- 7. L'operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico partecipante alla procedura di gara deve dichiarare:

- Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Barletta, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- l' assenza di conferimento di incarichi professionali o attività lavorative, ai sensi degli art. 53 comma 16 ter del D.Leg.vo n. 165/01 e 21 del D.Leg.vo n. 39/2013 in ordine all'assenza di conferimento di incarichi professionali ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Barletta da almeno tre anni, i quali negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questi ultimi.
- di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;
- la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

- che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;
- di espletare il servizio a mezzo di personale assunto alle proprie dipendenze con regolare autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, sollevando il Comune di Barletta da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e comunque nel rispetto delle prescrizioni di al capitolato speciale d'appalto;
- di aver tenuto conto, nel partecipare alla gara e nel redigere l'offerta, di tutte le condizioni previste dal CCNL di categoria e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
- di accettare quale corrispettivo d'appalto il prezzo messo a base di gara, ridotto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, oltre IVA come per legge, ritenendolo comprensivo e remunerativo di qualunque onere, ivi compresi quelli della sicurezza, ed accettandone l'invariabilità per tutta la durata dell'appalto;
- di aver tenuto conto che, in forza della "clausola sociale" espressamente inserita dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, nella previsione di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario, quale risulta dal prospetto allegato agli atti di gara e pubblicato sul sito internet di questa amministrazione, in caso di aggiudicazione, l'appaltatore è tenuto all'applicazione delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria per l'ipotesi di "subentro nell'appalto";
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione in oggetto;
- di impegnarsi ad accettare l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. L'avvio della prestazione avverrà previa produzione, da parte della ditta aggiudicataria, della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. leg.vo n. 50/2016, e previa produzione delle polizze assicurative di cui all'art. 12 del capitolato speciale d'appalto e di tutta la documentazione relativa al personale e della copia dei contratti di lavoro del personale ed ogni altra utile documentazione per l'avvio del servizio;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Barletta nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non partecipare alla gara in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o partecipare in qualsiasi altra forma ai sensi dell'art. 48, comma 7;
- di essere consapevole che tutti i pagamenti dovranno avvenire su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della L. 136/2010;
- di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata),
 o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle
 ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione.

A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri, e il nome e cognome del referente.

Le dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Leg.vo n. 50/2016 e smi, dovranno essere presentate, pena l'esclusione, anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice.

La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 del D.Leg.vo n. 50/2016 e smi, dovrà essere presentata anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, fatto salvo quant'altro prescritto nel medesimo art. 80 comma 3, pena l'esclusione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte, pena l'esclusione, oltre che dal mandatario anche da ciascun concorrente facente parte della riunione. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Leg.vo n. 50/2016 e smi, le dichiarazioni dovranno essere rese, pena l'esclusione, anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 apri-le 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Il sottoscrittore dovrà espressamente dichiarare:

- che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'art.76 del suddetto D.P.R.;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di Barletta nella persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali e il responsabile del trattamento è la dott.ssa Santa Scommegna.

III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA .

Le dichiarazioni richieste devono essere rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R 445/2000:

a) certificazioni bancarie: dichiarazioni bancarie rilasciata da due istituti di credito attestanti la solvibilità dell'offerente e la sua capacità finanziaria, al fine dell'assunzione della prestazione, ai sensi dell'art. 83

comma 1 lettera b) del D. leg.vo n. 50/2016 e smi. I certificati devono essere indirizzati a questa stazione appaltante e devono fare esplicito riferimento all'oggetto della gara;

Le certificazioni bancarie devono essere prodotte da tutti i soggetti partecipanti.

b) fatturato globale.

Gli operatori economici partecipanti alla gara devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale di impresa, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 del D. leg.vo n. 50/2016 e smi, non inferiore a:

€ 7.650.000,00 iva esclusa.

Il requisito richiesto deve essere posseduto dalle imprese raggruppate/consorziate esecutrici in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.

c) principali forniture di servizi analoghi eseguiti

Gli operatori economici partecipanti alla gara devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, di aver effettuato, con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi all'oggetto di gara prestati presso strutture e servizi pubblici e privati, per un importo complessivo non inferiore a:

€ 3.820.000,00 iva esclusa.

Per **servizi analoghi,** oltre a quelli di Cure Domiciliari Integrate/Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 R.R. n. 4/2007)/Servizio di assistenza domiciliare (art. 87 R.R. n. 4/2007), si intendono quelli di gestione di strutture socio- assistenziali di seguito specificate: Centro Diurno Integrato (art.60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Comunità alloggio (art.62 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Gruppo appartamento (art.63 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa alloggio (art.64 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa di riposo (art.65 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per anziani (art.66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Residenza Sociale Assistenziale per anziani (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Residenza Sanitaria Assistenziale (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.).

Tale dichiarazione deve riportare gli importi, le date e i destinatari degli stessi, svolti in modo soddisfacente, senza l'instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali, per un valore complessivo non inferiore a: € 3.820.000,00 iva esclusa, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera c) del D. leg.vo n. 50/2016 e smi;

Il suddetto requisito richiesto deve essere posseduto dalle imprese raggruppate/consorziate esecutrici in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.

I requisiti richiesti alle lettere b) e c) devono essere possedute cumulativamente da parte dei Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari, si richiede tuttavia per i R.T.I che la mandataria o per il Consorzio di imprese una consorziata possieda i requisiti di cui alle lettere b) e c), in misura maggioritaria, comunque non inferiore al 60%.

In caso di aggiudicazione, il coordinamento tra le imprese e l'organizzazione delle prestazioni devono essere assicurati dall'impresa mandataria.

N.B. la stazione appaltante potrà richiedere chiarimenti in relazione ai requisiti suddetti. Non saranno accettate integrazioni, mediante l'indicazione di nuovi servizi, di cui al punto III.2.2 lettera c), successivamente al termine di scadenza della presentazione dei plichi offerta.

AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006 e smi, il concorrente - singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 48 dello stesso decreto - può soddisfare la richiesta relativa al

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione:

- 1) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la circostanza che della stessa impresa ausiliaria non si avvale altro concorrente alla medesima gara, e che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, agli effetti del divieto, a pena di esclusione di cui all'art.89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
- 3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico). Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento:
 - non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
 - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
 - il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.

Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, a pena di irregolarità essenziale, della seguente documentazione, da parte del concorrente:

- 1. dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del firmatario, con la quale:
 - attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, lett. b) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., di partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante) e, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
 - indichi gli estremi del decreto del Tribunale che l'autorizza alla partecipazione alla gara;
 - attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nella stessa domanda di partecipazione.

La ditta ausiliaria (che, non è consentito sia, a propria volta, in concordato preventivo con continuità aziendale) dovrà produrre :

2. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, comma 2, lett. e)

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;

3. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di ordine professionale e di capacità tecnico- organizzativa, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato:

- se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l'indicazione dell'operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l'impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e smi, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;
- se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore mandatario o dal legale
 rappresentante del consorzio, da cui risulti l'avvenuta costituzione del raggruppamento/consorzio, oppure,
 in alternativa, deve essere presentata co- pia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
 all'operatore mandatario o dell'atto costitutivo del consorzio.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Per tutte le tipologie di Consorzi, copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

ATTENZIONE: Le suddette dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA

aperta ai sensi dell'art. dell'art. 60 del D. leg.vo n. 50/2016 e smi;

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE- COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi, da una Commissione giudicatrice, nominata dopo la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, e composta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 77 del citato decreto e dal disciplinare approvato con delibera di G.C. 46 del 27.03.2017, rubricato "Disciplina a valenza transitoria: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di seguito dettagliati, stabiliti dall'Amministrazione comunale.

L'affidamento del servizio oggetto della presente gara sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa sotto il profilo del merito tecnico-organizzativo, della qualità del servizio e delle sue

modalità di gestione, e del prezzo offerto in sede di gara, calcolato come in appresso.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali (ossia, di offerte che conseguano il medesimo punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore mediante pubblico sorteggio.

La Commissione di gara potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.

Il Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 sono così articolati:

- 1 Offerta tecnico-qualitativa del servizio max 80 punti
- 2 Offerta economica max 20 punti.

Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati, per un massimo di **100 punti**

A Offerta tecnica:fattore ponderale massimo 80 punti, così suddivisi:

I) QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA

Max punti 10/80

1) Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro	PUNTI 4
2) Capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali operanti specificatamente nell'area della non autosufficienza e disabilità e coinvolgimento operativo del volontariato (la collaborazione ad operare in rete deve risultare da protocolli operativi che indichino come opereranno i soggetti della rete, con quale personale e quali risorse saranno messe	PUNTI 6
a disposizione nonché i risultati che s'intendono raggiungere).	

II) QUALITA' DEL SERVIZIO

Max punti 60/80

1) Proposta progettuale complessiva con indicazione della modalità di programmazione e gestione del servizio in riferimento alle specifiche problematiche dell'utenza	PUNTI 40
2) Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio	PUNTI 5
3) Organicità della proposta e sua coerenza con il capitolato speciale d'appalto	PUNTI 10
4) Strumenti operativi e di monitoraggio: banche dati, modulistica, schede e supporti vari	PUNTI 5

III) QUALITA' ECONOMICA

Max punti 10/80

1) App rilevazione presenze per dispositivi Android e/o IOS per rilevazione presenze ed ore di lavoro dei dipendenti	PUNTI 4
2) Servizi migliorativi offerti in termini di ore aggiuntive, relative alle figure degli Operatori socio sanitari (OSS) ed educatori professionali	PUNTI 6

Il progetto tecnico organizzativo dovrà constare di relazioni illustrative corrispondenti ai criteri qualitativi di valutazione sopra riportati, così da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi nella stessa tabella indicati. Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio oggetto di gara, sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta e pertanto, l'elaborato progettuale escluso l'indice, non deve superare complessivamente n. 30 pagine formato A4, numerati in ordine progressivo, redatti in un'unica facciata, ciascuna composta di non oltre 40 righe, formato carattere 12. Si precisa che non saranno oggetto di valutazione le pagine eccedenti il numero di 30. Nelle 30 pagine non sono conteggiate, le eventuali schede, modulistica e supporti vari.

La qualità del servizio verrà valutata sulla base del Progetto Tecnico Organizzativo e di gestione articolato nei seguenti punti I), II), III) e nei rispettivi sub-elementi sopraindicati.

Il progetto proposto dall'Impresa affidataria in sede di gara costituirà parte integrante, insieme al capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti dell'aggiudicatario con il Comune. Ogni commissario attribuirà all'elemento di valutazione, relativi all'offerta tecnica di cui ai precedenti punti I), II), III).1) Disponibilità di ausili e sussidi didattici (es. oggetti, materiali, mezzi informatici...) in dotazione agli educatori per favorire l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento, un coefficiente discrezionale tra 0 e 1 sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio

PUNTEGGI	TERMINI
0,81 a 1,00	Ottimo, ben dettagliato, ben strutturato, completo, esauriente, efficace, valido, rispondente, puntuale, molto adeguato, molto appropriato, chiaro
0,61 a 0,80	Discreto, apprezzabile, analitico, dettagliato, coerente al progetto
0,34 a 0,60	Sufficiente, adeguato, poco dettagliato
0,01 a 0,33	Insufficiente, lacunoso, trattazione sommaria
0	Non classificabile

N.B. Per quanto riguarda l'elemento dell'offerta tecnica: III).2 Servizi migliorativi offerti in termini di ore aggiuntive, relative alle figure degli Operatori Socio-Sanitari ed Educatori professionali, la valutazione sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in maniera comparativa tra le offerte proposte da ciascuno dei concorrenti ed attribuendo i punti in proporzione tra loro.

La Commissione giudicatrice, procederà in sedute riservate, all'esame del contenuto dei documenti presentati, attribuendo i relativi coefficienti anche sulla base della maggiore o minore aderenza della proposta agli elementi specifici contenuti nell'elaborato tecnico.

In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, l'elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali presenti nelle regole di gara lette complessivamente.

Non sono ammesse offerte parziali rispetto ai suindicati elementi di valutazione, ferma restando la loro valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione giudicatrice provvederà alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei suddetti criteri di valutazione, consistenti nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

 $C(a) = \Sigma n [Wi * V(a) i]$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

(a); n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; $<math>\Sigma n = sommatoria$.

Il coefficiente V(a)i sarà determinato per gli elementi di natura qualitativa attraverso:

- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base ai predetti punteggi / giudizi;
- la trasformazione della predetta media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

NB. In caso di presentazione di una offerta unica non si procedrà alla riparametrazione dei coefficient attribuiti in coefficient definitive.

A conclusione della procedura di valutazione delle Offerte tecniche, il Presidente di gara provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate - con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara.

Saranno considerate insufficienti e, pertanto, non si procederà alla apertura della offerta economica, le offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di punti **56/80**.

Offerta economica max 20 punti

Nel corso della seduta pubblica, convocata per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, il Presidente di gara provvederà a rendere noti gli esiti della valutazione delle Offerte tecniche ed i relativi punteggi assegnati, e, successivamente, procederà all'apertura delle buste "3 - Offerta economica", dando lettura del prezzo offerto.

La Commissione giudicatrice provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all'Offerta economica determinando i coefficienti variabili tra zero ed uno attraverso la formula di seguito indicata:

```
V(a)i = Ra per cui: Punteggio offerta economica = V(a)i x 20
Rmax
```

dove: V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente in esame (a)
Rmax = valore (ribasso) massimo offerto

I punteggi verranno espressi con quattro cifre decimali.

Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, la graduatoria provvisoria dei concorrenti.

Qualora la Commissione, sulla base di univoci elementi, verifica che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Il RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia normalmente bassa.

Verifica delle offerte anormalmente basse

La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà nel rispetto dell'art.97, comma 3 e successivi, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte che appaiano anormalmente basse:

- a) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni *ex* art 97, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
- b) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- c) la stazione appaltante, mediante il RUP, supportato dalla Commissione Giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti, procede ad

escludere l'offerta incongrua;

- d) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 2 (due) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- e) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle spiegazionii e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- f) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- Delle operazioni di verifica, il RUP, supportato dalla Commissione Giudicatrice fornirà specifica motivazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per l'Offerta economica e per l'Offerta tecnica, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per l'Offerta economica e per l'Offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria definitiva ed il Presidente di gara aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

PRECISAZIONI:

Ogni proposta offerta dall'operatore partecipante al fine di ottenere attribuzione di punteggio, se accettata da questa amministrazione e alla stessa è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario del servizio.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione, componente l'offerta tecnica stessa.

La stazione appaltante, prima della proposta di aggiudicazione, avrà facoltà di richiedere al soggetto che ha ottenuto il miglior punteggio, la dettagliata analisi dei costi che compongono l'offerta economica, avuto riguardo a tutte le voci che la compongono, nonché alla determinazione del costo del personale.

Seguirà la proposta di aggiudicazione e la presa d'atto del verbale di gara.

L'impegno del Comune di Barletta, pertanto, sarà vincolante dalla data di esecutività del suddetto provvedimento, mentre per la ditta aggiudicataria l'impegno sorge al momento dell'offerta.

Con riferimento alla proposta di aggiudicazione, il Comune di Barletta procederà sulla base dei risultati emersi in sede di gara, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.

Il mancato possesso dei requisiti autodichiarati comporterà la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione dell'operatore economico.

L'importo di aggiudicazione sarà determinato dal prezzo offerto in sede di gara.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: Bando n. 00/2017
- IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto :No
- IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 04.12.2017 ore 13.00.

Le offerte redatte con le modalità più sotto specificate e la relativa documentazione dovranno pervenire entro le **ore 13.00 del giorno 11.12.2017,** a pena di esclusione, a mezzo raccomandata postale, agenzia di recapito o consegnata a mano in plico sigillato. Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia im-

pronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Barletta – Protocollo generale – corso V. Emanuele n.94(76121) Barletta.

Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Il plico di partecipazione, prodotto con le modalità riportate al comma successivo, deve recare all'esterno, Gestione del "Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate", oltre ai riferimenti del concorrente, la data e ora di scadenza dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando di gara; la busta dovrà essere chiusa e firmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'offerente, dovrà riportare l'intestazione dell'Impresa offerente (qualora la partecipante sia un raggruppamento d'imprese, la firma apposta sui lembi deve essere di ogni rappresentante legale delle ditte raggruppate).

Il concorrente che intende partecipare dovrà produrre un plico, che contiene **n.3 buste** che dovranno racchiudere quanto sotto riportato:

BUSTA "1": documentazione amministrativa.

BUSTA "2":offerta tecnica.

BUSTA "3": offerta economica.

BUSTA "1": DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Sulla busta dovrà risultare la scritta "Busta n.1 - contiene Documentazione Amministrativa – Gestione del "Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate"-, e la denominazione del concorrente; la busta dovrà essere chiusa e firmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'offerente, dovrà riportare l'intestazione dell'Impresa offerente (qualora la partecipante sia un raggruppamento d'imprese, la firma apposta sui lembi deve essere di ogni rappresentante legale delle ditte raggruppate).

Nella stessa dovranno essere inseriti, a pena d'esclusione:

- A) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, di cui al precedente punto III.2.1) lettera A relativa al possesso dei requisiti di carattere generale;
- B) **REFERENZE BANCARIE**, di cui al precedente punto III.2.2 lettera a), in originale, rilasciata da due istituti di credito attestanti la solvibilità dell'offerente e la sua capacità finanziaria, al fine dell'assunzione della prestazione.
- C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, di cui al precedente punto III.2.2) lettera b), relativa alle dimostrazione del possesso di capacità economica e pertanto la indicazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale di impresa non inferiore a: €. 7.650.000,00 iva esclusa.
 - Il requisito richiesto deve essere posseduto dalle imprese raggruppate/consorziate esecutrici in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.
- D) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** di cui al precedente punto III.2.2) lettera c), relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere professionale e pertanto di aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi all'oggetto di gara prestati presso strutture e servizi, pubblici e privati.
 - Per **servizi analoghi,** oltre a quelli di Cure Domiciliari Integrate/Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 R.R. n. 4/2007)/Servizio di assistenza domiciliare (art. 87 R.R. n. 4/2007), si intendono quelli di gestione di strutture socio- assistenziali di seguito specificate: Centro Diurno Integrato (art.60 ter R.R. n. 4/2007)

e s.m.i.) Comunità alloggio (art.62 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Gruppo appartamento (art.63 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa alloggio (art.64 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa di riposo (art.65 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per anziani (art.66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Residenza Sociale Assistenziale per anziani (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Residenza Sanitaria Assistenziale (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.).

Tale dichiarazione deve riportare gli importi, le date e i destinatari degli stessi, svolti con esito positivo, senza l'instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali, in favore di privati o enti pubblici, per un valore complessivo non inferiore a: €. 3.820.000,00 iva esclusa.

- E) **DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO** pari a €. **76.356,34** con le modalita' indicate al precedente punto III.1.1) del presente bando;
- F) CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO, firmati dal legale rappresentante in ogni foglio per accettazione, in caso di RTI o consorzio ordinario di imprese, lo stesso sarà controfirmato dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante.
- G) RICEVUTA DEL VERSAMENTO ,(ricevuta stampata del pagamento on-line oppure scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica in originale) della somma di € 140,00 (centoquaranta euro) effettuato a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità indicate nella Deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 e nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità e disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html Codice identificativo gara (CIG): 7255975BFB. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.
- H) PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici così come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata dalla Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17/02/2016, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico finanziario effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 216, comma 13, del D. Leg.vo n. 50/2016 s.m.i..

BUSTA "2" - OFFERTA TECNICA

La busta dovrà riportare l'intestazione dell'offerente (se trattasi di raggruppamento d'impresa, devono essere riportate tutte le intestazioni delle ditte raggruppate) la dicitura BUSTA "2": Offerta tecnica – Gestione del "Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate".

La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

2. OFFERTA TECNICA- QUALITATIVA

Il progetto - offerta, contenente tutti gli elementi di valutazione di cui al precedente punto IV.2 dal numero 1 al numero 3 della tabella di valutazione dei punteggi e dovrà consistere in max **n.30 pagine formato A4**, numerati in ordine progressivo, redatti in un'unica facciata, ciascuna composta di non oltre 40 righe, formato carattere 12. Ulteriori cartelle o documenti allegati, non saranno oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica non sottoscritta non è valida.

L'offerta tecnica/qualitativa dovrà essere numerata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Impresa offerente.

Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese dal- l'aggiudicatario nell'Offerta Tecnica/qualitativa.

Si precisa che nella suddetta Busta "2" non dovrà essere inserito, a pena di esclusione, alcun riferimento alle voci di prezzo.

La relazione tecnica deve essere, pena l'esclusione, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

La documentazione contenuta nella busta "2 – **Offerta Tecnica**" dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, o di aggregazioni in rete non iscritte al Registro delle Imprese, da tutti gli opera-

tori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o facenti parte della rete.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica dovranno essere prodotti sia in formato cartaceo che su supporto informatico (DVD o CD-Rom), in file PDF. In caso di discordanza, prevarrà il contenuto dei documenti in forma cartacea.

L'Offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa di eventuali parti che costituiscono , secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi dell'art. 53 - comma 5 - lett. a) del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi.

BUSTA "3 - OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA "3", contenente l'Offerta Economica, dovrà essere chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'offerente (qualora il partecipante sia un raggruppamento d'impresa, la firma apposta sui lembi deve essere di ogni rappresentante legale delle ditte raggruppate).

La busta dovrà riportare l'intestazione dell'offerente (se trattasi di raggruppamento d'impresa, devono essere riportate tutte le intestazioni delle ditte raggruppate) la dicitura BUSTA "3": Offerta economica Gestione del "Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate".

L'offerta dovrà essere redatta sulla scheda offerta (allegata al presente bando di gara) resa legale, compilata in ogni sua parte, espressa in cifre e in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, con allegata una dettagliata analisi dei costi che la compongono.

Sarà esclusa dalla gara l'offerta che riporterà il prezzo richiesto, espresso solo in cifre o solo in lettere o che sarà condizionato o indeterminate.

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

Il concorrente deve dichiarare:

- che l'offerta prodotta è stata determinata valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia.

Nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il prezzo offerto deve essere pienamente remunerativo di tutte le proposte riportate nell'Offerta tecnica del concorrente.

Si precisa che:

- eventuali correzioni apportate dal concorrente dovranno essere confermate e sottoscritte a pena di esclusione dal sottoscrittore;
- non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo

indeterminato.

• in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il ribasso indicato in lettere.

L'offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore e, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese a rete o di G.E.I.E. non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno la riunione.

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

180 giorni dalla data di presentazione

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte

Data 12.12.2017 ore 10.00

Luogo: Ufficio gare e Appalti, 4° piano Palazzo di Città, corso V. Emanuele n. 94. 76121 Barletta L'espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica, nel luogo e giorno indicati nel presente bando di gara. Il Presidente di Gara nella prima seduta procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e proseguirà all'apertura delle buste "2 - Offerta tecnica", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, allo scopo di ufficializzarne l'acquisizione e garantire la trasparenza delle procedure di gara, rinviando l'analisi di merito e la verifica della completezza dei documenti alla fase di effettiva valutazione delle offerte effettuata dalla commissione giudicatrice all'uopo nominata.

IV.3.7) Elenco delle cause di esclusione dalla gara

La Stazione appaltante escluderà i concorrenti nei casi previsti dall'art. 59 - comma 4 - del D. Leg.vo n. 50/2016.

Oltre le cause di esclusione indicate nell'articolo del Codice suddetto e quelle sopra indicate, si procederà all'esclusione dell'offerta per le circostanze di seguito indicate:

- a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:
 - a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.3, del presente Bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle offerte;
 - a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b) sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:
 - b.1) mancanti di una o più d'una delle buste interne, o con documentazione di qualunque genere interna al plico ma esterna alle buste interne, oppure le cui buste interne non siano contrassegnate con le cifre «1», «2» e «3»;
 - b.2) la cui busta interna «3» contenente l'offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- c) sono escluse dopo l'apertura della busta interna «1» contenente la documentazione, le offerte:
 - c1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per

i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;

- c.2) per mancato o tardivo versamento all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- d) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «3» contenente l'offerta economica, le offerte:
 - d.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - d.2) che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;
 - d.3) che rechino abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - d.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previste dagli atti della stazione appaltante;
- e) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
 - e.1) di concorrenti che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato, in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio concorre, in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non abbia dichiarato che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta che è stata formulata autonomamente
 - e.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - e.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente bando di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - e.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

IV.3.8) Verbalizzazione.

Tutte le operazioni sono verbalizzate; sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.

I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, di cui al punto IV.3.6), purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

Il Presidente di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;

IV.3.9) Aggiudicazione:

L'offerente cui è stato deciso di aggiudicare l'appalto e l'impresa che segue in graduatoria, nel rispetto di quanto indicato all'art. 216, comma 13, del D.Leg.vo n. 50/2016 e smi, tramite il sistema AVCPASS, dovranno comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara e dichiarati in sede di partecipazione. La documentazione probante, ai sensi dell'art 86 e dell'allegato XVII del Codice, che dovrà essere inserita nel sistema AVCPASS, e che questa Stazione Appaltante dovrà verificare saranno i fatturati globali e specifici e i contratti stipulati e certificati di regolare esecuzione da cui risultino i destinatari, le date, gli importi e i servizi svolti Si precisa che in caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale nell'ottenimento del PASSOE la comprova dei requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale sarà effettuata attraverso il metodo tradizionale.

Il Comune di Barletta procederà inoltre:

- a.1 all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.L. 159/2011 per l'aggiudicatario e per il concorrente che segue in graduatoria;
- a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) riferito alla data di scadenza per la presentazione delle offerte previste dal bando e di cui all'art.2 del decreto legge n.210 del 2002, convertito relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, per l'aggiudicatario e per il concorrente che segue in graduatoria;
- a.3) all'acquisizione della certificazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate competente per le verifiche per l'aggiudicatario e per il concorrente che segue in graduatoria;

La Stazione appaltante può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

La stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, o la omessa indicazione di violazioni tributarie, fiscali o contributive, in tale caso si procederà all'escussione della garanzia fidejussoria provvisoria.

SI RAMMENTA CHE IN CASO DI CARENZA DI REQUISITI AUTOCERTIFICATI NEI MODELLI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E/O IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI RETICENTI O FALSE, SI PROCEDERÀ ALLA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E SI PROCEDERÀ' ALLA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. PERTANTO SI INVITANO I CONCORRENTI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA, VERIFICANDO PRELIMINARMENTE PRESSO GLI ENTI COMPETENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI.

SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI

- V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
 - V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI OBBLIGHI DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA
 - V.2.1) Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:
- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta proposta di aggiudicazione, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori i danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

V.2.2.) Mancata comprova dei requisiti.

- α) quando la prova di cui al comma precedente sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- β) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario l'esclusione di un operatore economico raggruppato o consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati o consorziati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara; in caso di avvalimento la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente.

V.2.3.) Informazioni complementari

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi, in caso di fallimento liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 dello stesso decreto ovvero di recesso del contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

L'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi, vincolerà il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta salvo differimenti richiesti dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.642 del 26.10.72 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

L'Amministrazione assolverà all'obbligo di comunicazione di sedute pubbliche, informazioni varie ed eventuali chiarimenti mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito Internet del Comune di Barletta, www.comune.barletta.bt.it (bandi e gare d'appalto –). La pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Tutte le comunicazioni, diverse dalle sedute di gara, avverranno mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi. Eventuali modifiche di tali indirizzi o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati per iscritto agli indirizzi indicati nel presente bando di gara, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo e mancato recapito delle comunicazioni.

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

V.2.4.) Trattamento dati personali. Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- il titolare del trattamento è la dott.ssa Santa Scommegna;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al

trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

V.2.5.) Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti delle ditte offerenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

V.2.6) Riserva di aggiudicazione:

L'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 12 del D. Leg. Vo n. 50/2016 e smi, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente gara di appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta e/o mancato guadagno.

V.2.7.) Sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sui quotidiani (art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016, G.U. n. 20 del 25.01.2017). Tali oneri devono essere versati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di rimborso spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 73, comma 5 del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi dovuti, nonché le relative modalità di effettuazione dei rimborsi.

V.2.8.) Responsabile del procedimento: dott.ssa Santa Scommegna

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, unicamente per iscritto ed esclusivamente in lingua italiana, al Responsabile del procedimento, entro e non oltre la data del **04.12.2017**, per Pec all'indirizzo dirigente.gareeappalti@cert.comune.barletta.bt.it. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti con modalità diverse o successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno fornite per iscritto all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, indicata dall'operatore economico partecipante, nonché pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.barletta.bt.it

Barletta 06.11.2017

II DIRIGENTE dott.ssa Santa Scommegna